

Questo testo è una versione provvisoria.

La versione definitiva che sarà pubblicata su [www.dirittofederale.admin.ch](http://www.dirittofederale.admin.ch) è quella determinante.



# Legge federale sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione, LGI)

*Progetto*

## Modifica del [data]

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del [data]<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 5 ottobre 2007<sup>2</sup> sulla geoinformazione viene modificata come segue:

### *Ingresso*

visti gli articoli 60 cpv. 1, 63, 64, 75, 75a, 95 cpv. 1 e 122 cpv. 1 della Costituzione federale<sup>3</sup>

### *Art. 3 cpv. 1 lett. k, l e m*

<sup>1</sup> In questa legge, le espressioni seguenti significano:

- k. *dati geologici*: dati sul sottosuolo geologico, in particolare sulla sua struttura, sulla sua composizione e sulle sue proprietà, sull'uso passato e presente, sul valore economico, sociale e scientifico e sui processi geologici passati, presenti e potenziali;
- l. *dati geologici primari*: dati derivanti da misurazioni, fotografie, documentazioni e descrizioni dirette di caratteristiche geologiche;
- m. *dati geologici primari elaborati*: dati geologici primari preparati per l'interpretazione.

### *Art. 28a*      Scambio di dati geologici

<sup>1</sup> Le persone autorizzate ad accedere ai dati geologici primari, elaborati o meno, devono mettere questi dati a disposizione della Confederazione e dei Cantoni.

<sup>1</sup> FF 20XX ...

<sup>2</sup> RS 510.62

<sup>3</sup> RS 101

<sup>2</sup> I dati geologici primari devono essere messi a disposizione gratuitamente alla Confederazione e ai Cantoni. Per la fornitura dei dati geologici primari elaborati richiesti, la Confederazione e i Cantoni versano un indennizzo, che viene stimato tenendo conto degli eventuali contributi statali già versati.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale emana disposizioni sulle modalità, sul compenso, sull'utilizzo dei dati come anche in merito alle condizioni qualitative e tecniche dei dati.

*Art. 28b*          Dati e informazioni geologici res nullius

<sup>1</sup> Chiunque, senza esserne autorizzato, abbia il controllo dei dati geologici per cui non esistono diritti di altre persone deve metterli a disposizione del Cantone al quale il sottosuolo appartiene.

<sup>2</sup> Il Cantone ha il diritto di utilizzare e sfruttare questi dati.

*Art. 28c*          Dati geologici senza padrone

<sup>1</sup> Chi, senza averne personalmente diritto, detiene la proprietà di dati geologici sui quali non sussiste nessun diritto di altre persone, è tenuto a metterli a disposizione al Cantone a cui fa riferimento il sottosuolo in questione.

<sup>2</sup> Al Cantone spetta il diritto di utilizzare e valorizzare tali dati.

## II

La legge federale del 20 dicembre 1957<sup>4</sup> sulle ferrovie viene modificata come segue:

*Art. 45*          Dati geologici

<sup>1</sup> Su richiesta, i gestori dell'infrastruttura devono fornire gratuitamente al Servizio geologico nazionale i dati geologici in relazione a una procedura di autorizzazione di pianificazione oppure registrati durante l'esecuzione di un progetto di autorizzazione di pianificazione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale emana disposizioni sulle modalità, sull'utilizzo dei dati e in merito alle condizioni qualitative e tecniche dei dati.

## III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale decide l'entrata in vigore.

<sup>4</sup> RS 742.101